digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Raffaella Lauria, 01F972F0 - Seite/pag. 1/3

Allegato A

REGOLAMENTO D'ISTITUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI UDITORI ESTERNI

PREMESSA

Il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento e, in questo caso, anche delle priorità individuate a livello nazionale.
In tale senso nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica l'I.I.S. Bressanone - ITE e Liceo - intende:

- venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento alle studentesse e agli studenti che intendono prepararsi per gli esami di idoneità o preliminari all'esame di maturità;
- favorire l'integrazione delle studentesse e degli studentii in situazione di svantaggio permettendo un'esperienza di scolarizzazione.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

La scuola, in via eccezionale, e previa attenta valutazione dei singoli casi, offre la possibilità di iscrizione, come studentesse uditrice o studente uditore, a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo e che intendano iscriversi all'Istituto nell'anno scolastico successivo ovvero sostenere l'Esame di Maturità conclusivo della Scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2

All'atto dell'iscrizione viene fornita alla studentessa uditrice/allo studente uditore copia del Regolamento di Istituto e del Regolamento dello studente uditore e un opuscolo informativo sulle norme di comportamento in caso di emergenza.

CONDIZIONI E REQUISITI PER ESSERE AMMESSI COME UDITORI

Art. 3

Per essere ammessi come uditrici/uditori è necessario essersi ritirate/i dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. La studentessa/lo studente, in possesso di specifici requisiti di base, può essere accettata/o, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditrice/uditore. Può essere ammessa/o anche la studentessa/lo studente ritirata/o che abbia i requisiti per sostenere l'esame di Maturità.

Art. 4

L'uditrice/l'uditore esterna/o deve redigere domanda su un modello prestampato della scuola e può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione deliberata dal Consiglio di Classe.
Ai fini dell'ammissione in qualità di uditrice/uditore esterna/o, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studio che la studentessa/lo studente intende seguire.

digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Raffaella Lauria, 01F972F0 - Seite/pag. 2/3

Art. 5

Nel caso di studenti provenienti da altra istituzione scolastica è necessario stipulare una convenzione con la scuola di provenienza.

Art. 6

L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione del Consiglio di Classe interessato (ad eccezione del caso in cui si tratti di studentesse/studenti della stessa classe che, ritirate/i, vogliono sostenere l'Esame di Maturità) che è chiamato ad esaminare attentamente le richieste pervenute con possibilità di rigetto delle medesime.

Art. 7

La Dirigente scolastica, acquisita la domanda, sentito il parere del Consiglio di Classe attraverso sua convocazione, tenuto conto della capienza delle aule, del numero complessivo delle studentesse/degli studenti e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, in particolare tenuto conto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

ADEMPIMENTI

Art. 8

L'uditrice/l'uditore viene identificato come tale dall'Istituto per l'anno scolastico in corso e inserito nel registro elettronico con apposita annotazione.

Per ragioni di sicurezza, vanno annotati sul registro di classe la presenza alla lezione, l'eventuale assenza, l'ingresso in ritardo o l'uscita anticipata, anche se la studentessa uditrice/lo studente uditore non è tenuto a giustificare le assenze né le entrate in ritardo e/o le uscite in anticipo, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 14 per la studentessa/lo studente minorenne.

Art. 9

L'uditrice/l'uditore può espressamente richiedere e, conseguentemente, avere facoltà di sostenere prove di verifica ma non potrà essere soggetta/o a valutazione, né in itinere né alla fine dell'anno scolastico.

Non vi sono, pertanto, obblighi di correzione delle verifiche, né di valutazione da parte delle docenti/dei docenti e della scuola, né di comunicazione alla famiglia in merito.

Art. 10

L'uditrice/l'uditore può, nei termini stabiliti dalla normativa, provvedere personalmente a presentare domanda per ammissione agli esami di idoneità o di Maturità.

OBBLIGHI DELL'UDITRICE ESTERNA/UDITORE ESTERNO

Art. 11

La studentessa uditrice esterna/lo studente uditore esterno è obbligata/o a dotarsi di polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile al fine di sollevare l'istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi

digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Raffaella Lauria, 01F972F0 - Seite/pag. 3/3

verificatisi durante l'attività didattica e comunque durante la permanenza della studentessa/dello studente all'interno della struttura scolastica.

Qualora richiesto, la studentessa uditrice/lo studente uditore dovrà provvedere al versamento di un contributo volontario nella misura definita per le studentesse/gli studenti iscritti alla stessa classe.

Art. 12

La studentessa uditrice esterna/lo studente uditore esterno deve essere in possesso della formazione sulla sicurezza obbligatoria per gli studenti.

Art. 13

Lo studente uditore esterno è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto e nel Regolamento dello Studente uditore, che gli vengono forniti all'atto dell'iscrizione, nonché le istruzioni impartite dalle/dai docenti della classe durante le lezioni.

In caso di annotazione disciplinare, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

Art. 14

La studentessa uditrice/lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnata/o, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita alle allieve/agli allievi regolarmente iscritti.

Allo studente uditore viene consegnato un orario personalizzato di frequenza delle lezioni, come da accordi presi con il Consiglio di Classe, che sarà tenuto a rispettare.

La studentessa uditrice/lo studente uditore deve tuttavia uniformarsi agli orari scolastici concordati al momento dell'ammissione: l'ingresso in classe e l'uscita dalla stessa sono consentiti esclusivamente al suono della campanella. Non sono ammessi ingressi in ritardo o uscite anticipate che possano arrecare disturbo all'attività didattica.

L'uditrice/L'uditore minorenne, in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata, deve necessariamente giustificare attraverso il registro elettronico.

Alla studentessa uditrice/allo studente uditore non è permessa la partecipazione alle attività esterne di FSL, così come all'uditrice/all'uditore non è permesso partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

La frequenza dell'uditrice/dell'uditore termina con la fine delle lezioni o in data stabilita dal Consiglio di Classe.

Art. 16

Le eventuali variazioni del presente Regolamento sono soggette ad approvazione da parte degli organi collegiali.

Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 43 del 30 marzo 2026.

La dirigente scolastica

Raffaella Lauria

Raffaella Lauria

Firmato digitalmente da:
Raffaella Lauria
Data: 15/04/2026 17:39:24

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form. Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale. Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Name und Nachname / nome e cognome: Raffaella Lauria

Steuernummer / codice fiscale: TINIT-LRARFL73C42I426B

certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Seriennummer / numero di serie: 01F972F0

unterzeichnet am / sottoscritto il: 15.04.2026

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Am 15.04.2026 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 15.04.2026

digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Raffaella Lauria, 01F972F0